

Misure specifiche a favore del settore agricolo

MISURA	SPECIFICHE	DOTAZIONE FINANZIARIA	ATTUAZIONE
Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi (Art. 213)	Interventi di ristoro per danni subiti dal settore agricolo, della pesca e acquacoltura. Interventi con aiuti diretti in <i>de minimis</i> o nei limiti del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.	450 milioni di € per il 2020	20 giorni dall’entrata in vigore con Decreto Mipaaf.
Aiuto all’ammasso privato (Art. 214)	Aiuto per l’ammasso privato di latte bovino, bufalino e ovicaprino, oltre ai relativi semilavorati e prodotti trasformati. Determinato sulle spese fisse di ammasso di ogni giorno di immagazzinamento per tonnellata di prodotto, per un periodo minimo di 60 e massimo di 180 giorni I prodotti beneficiari dell’aiuto dovranno essere prodotti in Italia nel periodo emergenziale e l’aiuto potrà essere liquidato a condizione del rispetto nella normativa sulle pratiche sleali. Si prevede il Fondo possa essere utilizzato anche per la concessione di un aiuto all’ammasso privato di carne bovina e suina.	45 milioni di euro	30 giorni dall’entrata in vigore con Decreto Mipaaf.(non regolamentare)
Misure a favore della filiera dell’agrumicoltura e dell’allevamento ovino (Art. 215)	Incremento delle risorse del Fondo agrumicolo da utilizzare per il sostegno al ricambio varietale (DM Mipaaf 25 luglio 2019). Si utilizzano le Risorse non utilizzate in precedenti interventi (copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l’anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore agrumicolo). Per quel che riguarda l’intervento a favore dell’allevamento ovino, si introduce una modifica normativa (articolo 2 del Decreto legge 29 marzo 2019 n.27) per favorire l’accesso al credito per le imprese di allevamento degli ovini, in modo da garantire liquidità per tutta la fase produttiva.	5 milioni di euro ma già stanziati in Bilancio	
Contenimento produzione e miglioramento della qualità (Art.216)	Contributo per le imprese viticole che riducono volontariamente la produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione non inferiore al 20% rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni.	100 milioni di euro 2020	30 giorni dall’entrata in vigore con Decreto Mipaaf
Anticipo PAC Art.217	Con l’articolo si intende chiarire che lo strumento della anticipazione PAC (anno 2020), introdotto per fronteggiare l’emergenza covid-19 dal decreto legge “cura Italia” con procedura speciale, tempi accelerati e modalità semplificate sia equiparato alla procedura di		

	carattere ordinario di cui all'art. 10-ter, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.		
Mutui consorzi di bonifica ed enti irrigui Art.218	Si introduce, per i Consorzi di Bonifica, la possibilità di ricorrere alla stipula di contratti di mutuo con Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati e prestiti con quota interessi a totale carico dello Stato. Tali mutui potranno essere concessi fino ad un massimo di complessivi 500 milioni di euro con capitale da restituire in cinque anni a decorrere dal 2021 e fino al 2025. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, saranno determinati, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui.	50 milioni periodo 2020-2025	Decreto MEF (tempi non indicati)
Fondo emergenza alimentare Art. 218-bis	Rifinanziamento del Fondo indigenti anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla grande distribuzione organizzata e ai punti vendita al dettaglio e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati.	250 milioni di euro per il 2020	
Modifiche Art. 78 "Cura Italia" Art. 249	Si introducono alcune modifiche al decreto "cura Italia" riguardanti l'art.78: <ul style="list-style-type: none"> • chiarimenti sul funzionamento degli anticipi PAC per il 2020: 70% per entrambe le tipologie di anticipazione (ordinaria e semplificata) e conduzione dei terreni al 15 maggio per entrambe le tipologie. • intervento sulla resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP • una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO • Applicazione, alle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre il numero di 182, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento (decreto MEF per attuazione misura) • Misure per preservare l'immagine, la reputazione e il valore dei prodotti DOP, IGP (divieto posizionamento nella gamma "primo prezzo" o "low cost", limitazione alle promozioni commerciali, divieto di prezzo di vendita inferiore a quello dei prodotti "generici") 		

Misure a sostegno delle imprese ...anche agricole

MISURA	SPECIFICHE	DOTAZIONE FINANZIARIA	ATTUAZIONE
Esenzione IRAP (Art. 27)	<p>Esenzione del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020 per le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.</p> <p>Sono escluse banche, altri enti e società finanziari, imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.</p>		
Contributo a fondo perduto (Art. 28)	<p>Si introduce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA).</p> <p>Per accedere al contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 • perdita di fatturato almeno del 33% aprile 2020/aprile 2019 <p>Ammontare del contributo rispetto alla perdita di fatturato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20% se ricavi < 400 mila euro • 15% se ricavi compresi tra 400 mila euro ed 1 milione di euro • 10% se ricavi compresi tra 1 milione di euro e 5 milioni di euro <p>Importo minimo 1000 euro per persone fisiche e 2000 euro per gli altri</p>		<p>Presentazione istanza (inclusa autocertificazione antimafia) in via telematica all'Agenzia delle entrate.</p> <p>Modalità attuative con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate</p>
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito (Art.31)	<p>Si introduce un credito d'imposta nella misura del 60 % dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.</p> <p>Nel caso di affitto d'azienda il credito d'imposta è del 30%.</p> <p>Condizione di accesso al credito sono ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente. Per le strutture alberghiere non vale tale condizione.</p> <p>Possibilità per i beneficiari di cedere il credito d'imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.</p> <p>Per accedere all'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riduzione mensile del fatturato del 50% sul 2019 (mesi di riferimento marzo, aprile, maggio) 		<p>Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro 20 giorni dall'entrata in vigore del Decreto legge.</p>
Riduzione degli	Due interventi per i mesi di maggio, giugno e luglio.	600 milioni di	

oneri delle bollette elettriche (Art. 33)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Azzeramento delle quote fisse indipendenti dalla potenza per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione 2. Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminate al fine di ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza "virtuale" fissata convenzionalmente pari a 3 kW. 	euro per il 2020	
Rifinanziamento fondi (Art.34)	Rifinanziamento risorse ISMEA da utilizzare come garanzie sul Fondo centrale di garanzia PMI, di cui al comma 11 art 13 del decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020.	250 milioni di euro per il 2020	

Turismo e Export

MISURA	SPECIFICHE	DOTAZIONE FINANZIARIA	ATTUAZIONE
Tax credit vacanze Art.183	<p>Per il periodo d'imposta 2020 credito in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, inclusi gli agriturismi</p> <p>Il credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in favore di un solo componente per nucleo familiare nel limite massimo di 500 euro. 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e 150 euro per quelli composti da una sola persona.</p> <p>Il credito fruibile nella misura dell'80 per cento come sconto sul corrispettivo dovuto, anticipata dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta e del 20 per cento come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto. Lo sconto verrà rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.</p>		Provvedimento Direttoriale dell'Agenzia delle entrate, sentito l'INPS
Esenzione IMU per il settore turistico Art.184	Si introduce, per i possessori di immobili adibiti al turismo, tra cui anche gli agriturismo, l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU in scadenza alla data del 16 giugno 2020.	203 milioni di euro per il 2020	Decreto del Ministro dell'interno entro 30 giorni dall'entrata in

			vigore del Decreto legge.
Promozione turistica in Italia Art.186	Fondo istituito presso il MIBACT allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale.	20 milioni di euro per il 2020	30 giorni dall'entrata in vigore con Decreto MIBACT
Sostegno delle imprese di pubblico esercizio Art. 187-bis	Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, per gli esercenti attività di ristorazione e somministrazione bevande, fino al 31/10/20: <ul style="list-style-type: none"> • esonero pagamento della tassa TOSAP e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. • Semplificazione per nuove concessioni di suolo pubblico e per la posa in opera di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione. 	127 milioni pe il 2020	30 giorni dall'entrata in vigore con Decreto MIT di concerto con MEF
Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione Art. 56	Rifinanziamento del fondo di promozione integrata di cui all'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020 ("Cura Italia").	250 milioni di euro	

Misure lavoro

MISURA	SPECIFICHE	DOTAZIONE FINANZIARIA	ATTUAZIONE
Modifiche in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario. Art. 71	CIGO e FIS con causa “Emergenza da Covid 19”, possono avere una durata massima di 9 settimane fruibili per il periodo 23 febbraio/31 agosto, incrementate di ulteriori 5 settimane nello stesso periodo, a condizione che i datori di lavoro abbiano esaurito le prime 9 settimane disponibili. La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività. Il 31 maggio è il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione/riduzione dell’attività, che hanno avuto inizio nel periodo 23 febbraio/30 aprile. Il trattamento di Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) riconducibile all’emergenza da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per un periodo massimo di 90 giorni dal 23 febbraio al 31 ottobre e comunque con termine del periodo il 31 dicembre 2020 e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Per tutti i trattamenti ordinari di integrazione salariale, i lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, alla data del 25 marzo (nel precedente decreto era il 23 febbraio).	+1.030 milioni di euro rispetto a dotazione “cura Italia”	
Modifiche in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria. Art. 72	A condizione che siano interamente fruito le prime 9 settimane concesse per il periodo 23 febbraio/31 agosto, i datori di lavoro possono richiedere ulteriori 5 settimane per il medesimo periodo. Sono previste ulteriori 4 settimane da fruito nel periodo 1° settembre/31 ottobre ma condizionate alla disponibilità di fondi.	+490,4 milioni di euro rispetto a dotazione “cura Italia”	
Modifiche in materia di Cassa integrazione in deroga (CIGD). Art.73	Può avere una durata massima di 9 settimane fruibili per il periodo 23 febbraio/31 agosto, incrementate di ulteriori 5 settimane nello stesso periodo, per i datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato il primo periodo di 9 settimane. È altresì riconosciuto un ulteriore periodo di 4 settimane per il periodo 1° settembre/31 ottobre, richiesto e gestito direttamente dall’Inps.	5.376,2 milioni di euro limite massimo per il 2020	
Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali Art.73-bis	Al fine di garantire la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è istituito nell’ambito	2.740,8 milioni di euro per il 2020	

	dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio.		
Trattamento di Cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) all'Inps. Art.73-ter	Dall'entrata in vigore del Decreto legge, i periodi di CIGD successivi alle prime 9 settimane riconosciute dalle regioni, vengono concessi, a domanda, dall'Inps. La domanda può essere trasmessa decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto legge, alla sede Inps territorialmente competente ed entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell'attività. Per i periodi di sospensione/riduzione dell'attività che hanno avuto inizio nel periodo 23 febbraio/30 aprile è già autorizzate dalle regioni, i datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto comunicano all'Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del Decreto legge. Il trattamento di anticipazione è corrisposto ai soli dipendenti in forza al 25 marzo.		Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
Misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali. Art.74	Al fine di favorire la tempestiva disponibilità di reddito da parte dei lavoratori in Cassa integrazione ordinaria e Cassa integrazione in deroga, i datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, possono fare richiesta di pagamento diretto all'Inps della prestazione, trasmettendo all'Inps la relativa domanda entro il giorno 15 del mese di inizio del periodo di sospensione/riduzione dell'attività. Le Amministrazioni competenti autorizzano queste domande entro il giorno 5 del mese successivo. A seguito all'autorizzazione, l'Inps dispone il pagamento delle prestazioni entro la fine del mese stesso.		
Emersione di rapporti di lavoro Art. 110-bis	I datori di lavoro italiani o cittadini UE ed i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. I cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi foto dattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 . In alternativa, devono aver soggiornato in Italia prima della suddetta data, comprovato con la dichiarazione di presenza resa alle autorità frontaliere o al questore della provincia in cui si trova, entro otto giorni dall'ingresso. In entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020 . Per le medesime finalità, i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione della richiesta. Se nel termine		Decreto, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto

	<p>della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato per uno dei seguenti settori:</p> <p><i>a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;</i></p> <p>b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;</p> <p>c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare;</p> <p>il permesso viene convertito in lavoro subordinato.</p> <p><u>La richiesta deve essere presentata dal 1° giugno al 15 luglio.</u></p> <p><u>In attesa di definizione della richiesta, è consentito lo svolgimento dell'attività lavorativa.</u> Per la presentazione della richiesta è previsto il pagamento di un contributo forfettario di 400 euro per ogni lavoratore sprovvisto di permesso di soggiorno; di 160 euro per il lavoratore con permesso di soggiorno scaduto al 31 ottobre 2019.</p>		
--	--	--	--

Misure a tutela dei lavoratori

MISURA	SPECIFICHE	DOTAZIONE FINANZIARIA	ATTUAZIONE
specifici congedi per i dipendenti - ART. 75	<p>Speciale congedo straordinario <u>lavoratori dipendenti del settore privato; i lavoratori iscritti alla G.S. Inps e i lavoratori autonomi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - aumentato a 30 giorni, - concesso con retribuzione al 50% a famiglie con figli fino a 12 anni; - concesso, senza retribuzione, alle famiglie con figli di età inferiore ai 16 anni. - usufruibile dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020. <p>Bonus baby sitting, alternativo al congedo straordinario</p> <ul style="list-style-type: none"> - importo: €1.200 per tutti i lavoratori; - importo: €2.000 per i lavoratori dip. del settore sanitario pubblico e privato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari) - utilizzabile per <u>iscrizione a: centri estivi</u>, servizi integrativi per l'infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa; servizi integrativi/innovativi per la 1° infanzia. 	<p>+ 308 milioni di euro rispetto a dotazione "cura Italia"</p> <p>+37,6 milioni di euro rispetto a dotazione "cura Italia"</p>	
Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104. ART. 76	<p>Permesso retribuito L.104, art. 33, c. 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - coperto da contribuzione figurativa - incrementato di 12 gg complessivi usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020. 		
- Modifiche in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato. ART. 77	<p>Equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal lavoro per i dipendenti pubblici e privati con disabilità grave (art. 3, c. 3, legge 104/92) e/o in possesso di certificazione medico-legale, attestante condizione di rischio per immunodepressione o per esiti di patologie oncologiche o per svolgimento di relative terapie salvavita (art. 3, c. 1, l. 104/92): fino al 31 luglio.</p>	+250 milioni di euro rispetto a dotazione "cura Italia"	
divieto di cumulo tra indennità	bonus previsti artt. dal 27 al 30 e art 38 e 44 del D.L. 18/2020 sono compatibili con l'Assegno Ordinario di Invalidità (L. 222/1984).		

ART. 78			
sospensione delle misure di condizionalità ART. 79	<p>Procedure relative alle politiche attive di ricerca del posto di lavoro per i percettori di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reddito di Cittadinanza; - Assegno di Ricollocazione; - NASPI e DISCOLL; - beneficiari di integrazioni salariali (art. 8 e 24 bis del Dlgs 148/2015) <p>sono sospese per quattro mesi a partire dal 17/03/2020.</p>		
licenziamento per giustificato motivo oggettivo. ART. 83	<p>Divieto di licenziamento per motivi oggettivi: da 60 giorni (dal 17 marzo), a 5 mesi.</p> <p>licenziamento per giustificato motivo oggettivo già in corso: Sospeso per il medesimo periodo</p> <p>Possibilità, da parte del datore di lavoro, di revoca del recesso provveduto dal 23 febb al 17 mar del contratto di lavoro per motivo oggettivo se contestuale la richiesta di CIG.</p>		
Modifica termini di sospensione nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza. ART. 86	<p>La validità del DURC è limitata al 15 giugno.</p>		
Reddito di emergenza (REM). ART. 87	<p>Domande: entro la fine di giugno</p> <p>Erogazione: in due quote previsa domanda all'INPS.</p> <p>Requisiti: nuclei familiari che, cumulativamente ed al momento della domanda abbiano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) residenza in Italia del richiedente; b) valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare del beneficio spettante (REM); c) il valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento al 2019 inferiore a 10mila euro, aumentati di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20mila euro; il massimale è incrementato di 5mila euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE; d) un valore dell'ISEE inferiore a 15mila euro. <p>Non compatibilità del REM:</p>	<p>959,6 milioni di euro</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito uno dei bonus previsti dal Decreto Cura Italia (DL 18/20); - presenza nel nucleo familiare di componenti che al momento della domanda sono: <ul style="list-style-type: none"> a) titolari di pensione diretta/indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; b) titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie del beneficio REM; c) essere percettori di Reddito di cittadinanza, ovvero misure aventi finalità analoghe (Pensione di Cittadinanza). <p>Per l'individuazione del nucleo familiare, così come per la determinazione del reddito familiare riferito al mese di aprile 2020 (secondo il principio di cassa) e del patrimonio mobiliare, si fa riferimento alla disciplina ISEE .</p> <p>La quota di REM è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza utilizzato per la determinazione del RDC, fino ad un massimo di 2 (800 euro), ovvero fino ad un massimo di 2,1 se nel NF sono presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soggetti in stato detentivo; - soggetti ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. <p><i>Se nel nucleo sono presenti tali soggetti, il parametro della scala di equivalenza non ne tiene di conto.</i></p> <p>Le richieste di REM possono essere presentate presso i CAF, previa stipula di una convenzione con Inps, o presso i patronati e riconosciuti come attività statisticabile, indicati alla voce D08 della Tabella Ministeriale (L. 152/2001). limite di spesa pari a 5 milioni di euro.</p>		
<p>Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 da ART. 89</p>	<p><u>Liberi professionisti (senza cassa) e Co.co.co.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Indennità di 600€ per aprile erogata, in maniera automatica a coloro che hanno già beneficiato per il mese di marzo. - Indennità di 1000€ per maggio ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto in argomento, iscritti alla GS Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Il richiedente dovrà autocertificare il possesso dei requisiti richiesti e l'Inps effettuerà le verifiche 	<p>3.912,8 milioni di euro</p>	

	<p>incrociando i dati presenti all'AdE.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indennità di 1000€ per maggio ai Co.Co.Co, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano titolari di contratto la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 ovvero che abbiano cessato entro la data di entrata in vigore del decreto in argomento. <p><u>Lavoratori autonomi iscritti gestione speciale INPS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Indennità di 600€ per aprile erogata in maniera automatica a coloro che hanno già beneficiato per il mese di marzo. <p><u>Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Indennità di 600€ per aprile erogata, in maniera automatica a coloro che hanno già beneficiato per il mese di marzo. <p><u>Lavoratori in somministrazione, di imprese operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali</u>, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in argomento e che alla stessa data non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indennità di 600€ per aprile - Indennità di 1000€ per maggio <p><u>Indennità per i lavoratori agricoli.</u> Indennità di 500€ anche per aprile, erogato in modo automatico da INPS</p> <p><u>Lavoratori che hanno ridotto o sospeso l'attività</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Indennità di 600€ per i mesi di aprile e maggio 2020 ai: <ol style="list-style-type: none"> a) <i>lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali</i> che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; b) <i>lavoratori intermittenti</i> che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; c) <i>lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA</i>, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi 		
--	--	--	--

	<p>occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata Inps, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;</p> <p>d) <i>incaricati alle vendite a domicilio</i> con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata Inps alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</p> <p>Per poter beneficiare dell'indennità i suddetti lavoratori alla data della domanda non devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; - titolari di pensione (ad esclusione dell'assegno ordinario di invalidità (l.222/84)). <p>Lavoratori dello spettacolo</p> <p>Indennità di 600€ per i mesi di aprile e maggio 2020</p> <p>Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, che possano far valere in tale fondo almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro, che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione.</p> <p>Tutte le indennità previste dal presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai fini Irpef.</p> <p>Ai percettori di reddito di cittadinanza dette indennità sono corrisposte fino a concorrenza di euro 600.</p> <p>Decorsi 15 gg dalla data di pubblicazione del Decreto in argomento non sarà più possibile richiedere le indennità per il mese di marzo previste dal "Decreto cura Italia"</p>		
<p>Indennità per i lavoratori domestici ART. 90</p>	<p>Ai lavoratori domestici</p> <p>Indennità di 500€ per i mesi di aprile e maggio</p> <p>Requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non conviventi con il datore di lavoro; - se hanno in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. <p>Tali indennità non concorrono alla formazione del reddito ai fini Irpef.</p> <p>Incumulabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - altri bonus, - Reddito di cittadinanza (fino a concorrenza) - Reddito di Emergenza; 	<p>468,3 milioni di euro</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità - non spetta ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico. - NASPI <p>Viene erogata dall'INPS in unica soluzione e previa domanda. Le domande possono essere presentate tramite i Patronati e sono valutate al n°8 della tabella D allegata al regolamento di cui al D.M. 193/2008.</p>		
Divieto di cumulo tra le indennità ART. 92	Le indennità di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto in esame non sono tra loro cumulabili, non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del DL 18/2020 (reddito di ultima istanza), sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 222/1984.		

Altre misure fiscali

MISURA	SPECIFICHE	DOTAZIONE FINANZIARIA	ATTUAZIONE
Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (Articolo 128-bis)	Credito d'imposta ai soggetti esercenti attività d'impresa, quindi anche agricola, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (bar, ristoranti, alberghi, ecc.) ed agli Enti non commerciali, pari all'80 % delle spese per investimenti, per un massimo di 80mila euro, sostenute nel 2020, per interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, compresi gli interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; arredi di sicurezza ovvero quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti. È cumulabile, nel limite della spesa sostenuta, con altre agevolazioni. È utilizzabile in 10 anni in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi Istituti di credito.		
Soppressione delle clausole di salvaguardia IVA e accise (Articolo 130)	Vengono definitivamente soppresse le "clausole di salvaguardia" che prevedevano dal prossimo gennaio le automatiche variazioni in aumento delle aliquote IVA e di accisa su taluni carburanti.		
Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (Articolo 131)	Viene prorogato al 16 settembre il termine di ripresa dei vari versamenti sospesi dai DI 18/20 (convertito nella legge 27/230) e DI 23/20. In alternativa al versamento in unica soluzione si dispone il versamento in 4 rate mensili di pari importo, di cui la prima ha scadenza il 16 settembre. Nello specifico la proroga al 16 settembre interessa: 1) i versamenti già sospesi di aprile e maggio in favore dei soggetti esercenti attività di impresa, lavoro autonomo ed Enti non commerciali, con ricavi e compensi fino a 50milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e nel mese di aprile rispetto allo stesso mese del 2019. La proroga interessa i medesimi soggetti che però hanno subito una riduzione del 50% del fatturato e nel 2019 hanno avuto un volume di ricavi o compensi superiore a 50milioni di euro. Interessa altresì i soggetti che hanno intrapreso una delle precedenti attività successivamente al 31 marzo		

	<p>2019. Oggetto della sospensione sono i versamenti relativi a :</p> <p>a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute riguardanti l'addizionale regionale e comunale;</p> <p>b) IVA;</p> <p>c) contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail.</p> <p>2) i versamenti già sospesi delle ritenute d'acconto dei soggetti che nel 2019 non hanno avuto ricavi o compensi superiori a 400mila euro e che hanno percepito ricavi e compensi tra il 17 marzo ed il 31 maggio, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, e che su opzione non hanno fatto assoggettare a ritenuta d'acconto gli stessi ricavi o compensi.</p> <p>3) i versamenti già sospesi relativi alle attività particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria (vedi agriturismo) per non è previsto alcun parametro; si tratta dei versamenti relativi:</p> <p>a) alle ritenute alla fonte;</p> <p>b) ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, i cui termini ordinari sono compresi dal 2 marzo al 30 aprile;</p> <p>c) all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.</p> <p>4) i versamenti sospesi per il periodo 8/31 marzo, per i soggetti esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, relativi a:</p> <p>a) ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale quali sostituti d'imposta;</p> <p>b) IVA;</p> <p>c) contributi previdenziali e assistenziali, e premi Inail.</p> <p>La norma in commento richiamando l'articolo 61, comma 1 del DI 18/20, convertito dalla legge 23/20 dovrebbe includere anche il settore florovivaistico che aveva beneficiato di un'autonoma disciplina sospensiva recata dall'articolo 78, comma 2-quinquiesdecies del già citato DI 18/20..</p> <p>Resta ferma la scadenza del 30 giugno per gli adempimenti</p>		
<p>Rideterminazione del costo di acquisto dei</p>	<p>Viene riproposta la possibilità di rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Il possesso dei citati beni è fissato al 1° luglio 2020. Il versamento dell'imposta sostitutiva dell'11% può essere</p>		

terreni e delle quote di partecipazione (Articolo 144)	rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo. La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30 settembre 2020.		
Approvazione delle aliquote e delle tariffe IMU e TARI (Articolo 148)	Vengono uniformati al 31 luglio i termini per l'approvazione degli atti deliberativi dei comuni in materia di TARI e IMU.		
Proroga periodo moratoria su corrispettivi telematici (articolo 151)	Disapplicazione delle sanzioni fino al 1° gennaio 2021 per tutti gli operatori commerciali, a prescindere dal volume d'affari dell'anno precedente, che non si sono dotati di registratore di cassa telematico o che non utilizzano il sistema disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate. La disapplicazione delle sanzioni è condizionata alla trasmissione dei corrispettivi giornalieri, comunque da giustificare con il rilascio dei documenti già previsti (scontrino fiscale, ricevuta fiscale, fattura elettronica, scontrino manuale, ddt integrato con il prezzo), entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. I termini di liquidazione dell'IVA devono comunque essere rispettati. Sempre a partire dal 1° gennaio 2021 decorre la "lotteria degli scontrini" (Articolo 152)		
In materia di compensazione (Articoli 156 e 158)	Per l'anno in corso, in occasione del rimborso dei crediti fiscali, non si applica la compensazione tra il credito ed il debito iscritto a ruolo. Dall'anno in corso, il limite di 700mila euro per la compensazione dei crediti erariali viene elevato ad un milione di euro.		
Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti impositivi o istituti deflattivi (Articolo 160)	Vengono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento i cui termini scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio, delle somme dovute a seguito di: <ul style="list-style-type: none"> a) atti di accertamento con adesione; b) accordo conciliativo; c) accordo di mediazione; d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita dei fabbricati caduti in successione ereditaria, atti di compravendita; e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi; 		

	<p>f) atti di recupero per crediti indebitamente utilizzati;</p> <p>g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, dell'imposta sulle assicurazioni.</p> <p>Alla stessa scadenza è prorogato il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado presso le Commissioni tributarie per gli atti di cui ai punti precedenti e degli atti di irrogazione delle sanzioni per l'Imposta di registro, successioni e donazioni definibili in forma agevolata (riduzione ad un terzo), per le agevolazioni fiscali "prima casa", per le agevolazioni fiscali "ex Piccola Proprietà Contadina", i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio. Identica proroga per le somme dovute nello stesso intervallo temporale di cui sopra, per le rate relative all'acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitivi (processi verbali di constatazione, accertamenti, rettifica, liquidazioni, recupero, inviti al contraddittorio, liti pendenti). I versamenti, senza applicazione di ulteriori interessi, dovranno essere effettuati in unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese; la prima o unica rata dovrà essere versata entro il 16 settembre.</p>		
--	--	--	--